

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
FACOLTÀ DI SCIENZE STATISTICHE
CORSO DI LAUREA IN “STATISTICA E GESTIONE DELLE IMPRESE”**

REGOLAMENTO DIDATTICO

**TITOLO I
FINALITÀ E ORDINAMENTO DIDATTICO**

Art. 1 – Premesse e finalità

Il Corso di laurea in “Statistica e Gestione delle Imprese” afferisce alla Classe delle lauree L-41 in Statistica di cui al D.M. 16 marzo 2007.

1. Il Corso di laurea in “Statistica e Gestione delle Imprese” si svolge nella Facoltà di Scienze Statistiche. La struttura didattica competente è il Consiglio di Corso di laurea in “Statistica e Gestione delle Imprese” di seguito indicato con CCL.
2. L’ordinamento didattico del Corso di studio con gli obiettivi formativi specifici e il quadro generale delle attività formative, redatto secondo lo schema della banca dati ministeriale, è riportato nell’Allegato 1 che forma parte integrante del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo (RDA) ed il Regolamento di Facoltà (RDF), disciplina l’organizzazione didattica del Corso di studio per quanto non definito dai predetti Regolamenti.

Art. 2 – Ammissione

1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di laurea in “Statistica e Gestione delle Imprese” devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.
2. Per l’ammissione al Corso di laurea gli studenti devono possedere adeguate capacità di comprensione verbale e conoscenze matematiche di base.
3. Le conoscenze e le competenze richieste per l’immatricolazione verranno verificate attraverso una prova di ammissione con esito non vincolante. Se la verifica non è positiva, lo studente sarà tenuto a partecipare entro il primo anno di Corso ad una serie di incontri programmati con un tutor della Facoltà. Lo studente potrà sostenere prove di esame solo dopo aver ottemperato all’obbligo di partecipazione a tali incontri.

Art. 3 - Organizzazione didattica

1. Il Corso di laurea in “Statistica e Gestione delle Imprese” è organizzato in curricula, secondo quanto indicato nell’Allegato 2, che forma parte integrante del presente Regolamento.
2. Le attività formative proposte dal Corso di laurea in “Statistica e Gestione delle Imprese”, l’elenco degli insegnamenti e la loro organizzazione in moduli, nonché i relativi obiettivi formativi specifici, i CFU assegnati a ciascuna attività formativa e le eventuali propedeuticità, l’elenco dei docenti impegnati nel Corso di studio, e gli insegnamenti corrispondenti ad almeno 90 CFU tenuti da professori o ricercatori inquadrati nei relativi settori scientifico-disciplinari e di ruolo presso l’Ateneo, sono definiti nell’Allegato 2, soggetto a verifica annuale da parte del Consiglio di Facoltà. Le attività formative realmente attivate ed ogni eventuale ulteriore aggiornamento dell’Allegato 2, sono resi noti annualmente attraverso la banca dati dell’offerta formativa del Ministero, il Manifesto degli studi della Facoltà di Scienze Statistiche, sede amministrativa del Corso, il sito web della Facoltà di Scienze Statistiche, e le altre forme di comunicazione individuate dall’articolo 6 del RDA. Con le stesse modalità sono resi noti, prima dell’inizio dell’anno accademico, i programmi degli insegnamenti e delle altre attività formative, di cui alla tipologia d) dell’articolo 10, comma 5 del D.M. 24 ottobre 2004 n. 270, nonché il calendario degli appelli di esame.
3. Ad 1 CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo dello studente, mentre allo studio individuale è riservata, di norma, una quota pari al 72%.
4. L’attività didattica degli insegnamenti è organizzata secondo l’ordinamento trimestrale.
5. Le attività di ricerca a supporto delle attività formative che caratterizzano il profilo del Corso di studio sono consultabili presso i siti web dei Dipartimenti di (i) Ingegneria dell’Informazione, (ii) Matematica Pura e Applicata, (iii) Scienze Economiche, (iv) Scienze Statistiche e (v) Sociologia, dell’Università degli Studi di Padova, a cui il Corso di laurea in “Statistica e Gestione delle Imprese” fa riferimento.

Art. 4 – Esami e verifiche

1. Per ciascuna attività formativa indicata nell'Allegato 2, è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività. Per le attività formative articolate in moduli, ovvero nel caso delle prove d'esame integrate per più insegnamenti, la valutazione finale del profitto è comunque unitaria e collegiale. Con il superamento dell'accertamento conclusivo lo studente acquisisce i CFU attribuiti all'attività formativa in oggetto.
2. Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per il conseguimento del titolo non può essere superiore a 20. Al fine del computo vanno considerate le seguenti attività formative:
 - 1) di base;
 - 2) caratterizzanti;
 - 3) affini o integrative;
 - 4) a scelta (conteggiate complessivamente come un solo esame).
3. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale o compito scritto o relazione scritta o orale sull'attività svolta oppure test con domande a risposta libera o prova di laboratorio o esercitazione al computer. Le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate, e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, sono indicate prima dell'inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile dell'attività formativa. Il programma dell'insegnamento, approvato dal CCL, va comunicato prima dell'inizio dell'anno accademico. Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico.
4. Gli eventuali accertamenti in itinere non dovranno apportare turbative alla didattica degli altri insegnamenti e non potranno essere sostitutivi degli accertamenti previsti al comma 1. Il docente che intenda ricorrervi dovrà concordarne le date e gli orari con i docenti degli insegnamenti erogati nel periodo.
5. Per quanto riguarda la conoscenza della lingua straniera, verrà verificata mediante accertamento da parte del docente responsabile dell'attività formativa. Le ulteriori competenze informatiche, linguistiche o per altre attività verranno verificate da una commissione designata dal CCL. I risultati degli stage verranno verificati da una commissione designata dal CCL. I risultati dei tirocini verranno verificati da una commissione designata dal CCL. I risultati dei periodi di studio all'estero verranno verificati e riconosciuti, purché, ai sensi del D.M. 26 luglio 2007 n. 386, se ne ravveda la coerenza con gli obiettivi formativi del Corso di laurea.
6. Per le attività formative esplicitamente indicate nell'Allegato 2, l'accertamento finale di cui al comma 1, oltre all'acquisizione dei relativi CFU, comporta l'attribuzione di un voto espresso in trentesimi, che concorre a determinare il voto finale di laurea. Qualora sia prevista la prova di esame integrata per due insegnamenti, entrambi dovranno essere previsti dal piano di studio dello studente.

7. I CFU acquisiti hanno validità per un periodo di 5 anni dalla data dell'esame. Dopo tale termine il CCL dovrà verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi confermando anche solo parzialmente i CFU acquisiti. Il CCL può inoltre stabilire il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 11, comma 9 del RDA, lo studente che non superi alcun esame o verifica del profitto entro tre anni solari dalla data di prima immatricolazione o iscrizione all'Università degli Studi di Padova decade dalla qualità di studente; inoltre, incorre nella decadenza lo studente che non consegua almeno 60 CFU previsti dall'ordinamento didattico del Corso di studio entro i cinque anni solari dalla data di prima immatricolazione o iscrizione all'Università degli Studi di Padova.

Art. 5 – Prova finale

1. La prova finale potrà consistere
 - a) nella presentazione e discussione di una relazione redatta a partire dall'attività effettuata durante il tirocinio eventualmente svolto - sotto la supervisione di un docente relatore - presso industrie, aziende o enti esterni, sulla base di apposite convenzioni, oppure presso un laboratorio di ricerca dell'Università di Padova o di altri enti pubblici o privati di ricerca;
 - b) nella presentazione e discussione di un progetto, comprendente di norma una parte sperimentale e di laboratorio, sviluppato sotto la supervisione di un docente relatore;
 - c) nella presentazione e discussione di una relazione su argomenti connessi con insegnamenti del piano di studio, assegnata da un docente relatore.
2. Il materiale presentato dallo studente per la prova finale verrà valutato da una commissione, nominata dal Preside secondo criteri deliberati dal Consiglio di Facoltà e composta da almeno due docenti. La commissione esprimerà una valutazione del lavoro svolto, e lo trasmetterà alla Commissione di laurea nominata dal Preside, la cui composizione è disciplinata nel RDA, che esprimerà il giudizio finale.
3. La prova finale potrà essere sostenuta in una lingua straniera, preventivamente concordata con il Presidente del CCL. In questo caso andrà predisposto anche un riassunto esteso del lavoro/dell'attività svolto/a in lingua italiana.

Art. 6 – Conseguimento della laurea

1. La laurea si consegue con l'acquisizione di almeno 180 CFU secondo quanto indicato nell'Allegato 2 al presente Regolamento, nel rispetto del numero massimo di esami o valutazioni finali del profitto di cui all'articolo 4, comma 2. Lo studente dovrà inoltre aver superato con esito positivo la prova finale di cui all'articolo precedente.
2. Il voto finale di laurea è espresso in centodecimi ed è costituito dalla somma:
 - a) della media ponderata MP dei voti v_i degli esami di cui all'articolo 4, comma 6 e all'articolo 10, comma 1, pesati con i relativi crediti c_i e rapportata a centodecimi, secondo la formula seguente

$$MP = \left(\frac{\sum_i v_i c_i}{\sum_i c_i} \right) \times \frac{110}{30};$$

il risultato va arrotondato all'intero più vicino;

- b) dell'incremento di voto, pure espresso in centodecimi, conseguito nella prova finale ed espresso dalla Commissione;
- c) dell'eventuale incremento di voto legato al premio di carriera.

Qualora il candidato abbia ottenuto il voto massimo può essere attribuita la lode.

- 3. È possibile conseguire la laurea anche in un tempo minore della durata normale del Corso di studio (tre anni).

TITOLO II NORME DI FUNZIONAMENTO

Art. 7 – Obblighi di frequenza

- 1. Eventuali obblighi di frequenza saranno definiti e comunicati all'inizio di ogni anno accademico.
- 2. È facoltà del docente non ammettere alla frequenza di un laboratorio gli studenti che non abbiano superato le verifiche finali del profitto indicate nell'Allegato 2 come propedeutiche al laboratorio stesso o all'insegnamento in cui il laboratorio è inserito.
- 3. Il Corso di laurea in “Statistica e Gestione delle Imprese” non prevede per gli studenti l'iscrizione in regime di studio a tempo parziale.

Art. 8 – Iscrizione agli anni successivi

Per l'iscrizione al secondo anno del Corso di studio, lo studente dovrà avere acquisito almeno 16 CFU validi per il conseguimento della laurea. In mancanza di tali requisiti, lo studente viene iscritto come ripetente del medesimo anno di corso per un numero massimo di 5 volte, dopo le quali allo studente non sarà concessa l'iscrizione al corso di laurea. Lo studente al quale non è stata concessa l'iscrizione e che intenda proseguire negli studi può immatricolarsi di nuovo sostenendo la prova di ammissione.

Art. 9 – Trasferimenti da altri corsi di studio, da altri atenei, e riconoscimento crediti

- 1. Il trasferimento da altri corsi di studio o da altri atenei è consentito previa verifica delle conoscenze e competenze effettivamente possedute, ricorrendo eventualmente a colloqui, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4 del presente Regolamento.
L'eventuale riconoscimento dei CFU avverrà ad opera del CCL secondo i seguenti criteri:

- a) se lo studente proviene da un Corso di studio della medesima classe, fatto salvo quanto indicato al successivo comma 2, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare previsto nell'Allegato 2 direttamente riconosciuta è pari al 100%. Ulteriori riconoscimenti o mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCL. Qualora il Corso di provenienza sia erogato in teledidattica, questo dovrà risultare accreditato ai sensi della legge 24 novembre 2006, n. 286;
 - b) se lo studente proviene da un Corso di studio dell'Università degli Studi di Padova appartenente ad una classe diversa, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare previsto nell'Allegato 2 direttamente riconosciuta è pari al 100%. Ulteriori riconoscimenti o mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCL;
 - c) se lo studente proviene da un Corso di studio di altro ateneo appartenente ad una classe diversa, oppure erogato in teledidattica ma non accreditato ai sensi della legge 24 novembre 2006, n. 286, eventuali riconoscimenti o mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCL.
2. Se lo studente proviene da un Corso di studio dell'Università degli Studi di Padova della medesima classe dichiarato affine nell'ordinamento didattico, il riconoscimento dei CFU comuni ai due Corsi avverrà automaticamente.
 3. In caso di riconoscimento, l'attribuzione dell'eventuale voto avverrà tramite acquisizione del voto conseguito per l'attività formativa. Se l'attività riconosciuta deriva da più di una attività formativa, l'attribuzione del voto avverrà tramite media ponderata coi rispettivi crediti dei voti conseguiti per le attività formative che concorrono al riconoscimento.

Art. 10 –Piani di studio

1. Lo studente che segue uno dei percorsi formativi proposti nell'Allegato 2 è tenuto comunque a presentare il piano di studio entro i termini stabiliti annualmente dalla Facoltà. Le attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004 e approvate dal CCL, potranno essere scelte tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo. Esse sono registrate con il voto e il numero di CFU che a loro compete. Il voto contribuisce a determinare il voto di laurea di cui all'articolo 6, comma 2 del presente Regolamento.
2. Lo studente che intenda seguire un percorso formativo diverso, nel rispetto dei vincoli previsti dall'ordinamento didattico del Corso di laurea, purché nell'ambito delle attività formative effettivamente erogate e del numero dei CFU stabilito, dovrà presentare il piano di studio entro i termini stabiliti annualmente dalla Facoltà. Il piano di studio deve essere approvato dal CCL, previo esame da parte di una Commissione nominata dal CCL stesso, che terrà conto delle esigenze di formazione culturale e di preparazione professionale dello studente, e degli obiettivi formativi specifici del Corso di studio.
3. I piani di studio di cui ai commi 1 e 2, non potranno comunque prevedere sovrapposizioni di contenuti delle varie attività formative anche con riferimento a quelle della tipologia all'articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004.

Art. 11 – Tutorato

1. Il CCL può organizzare attività di tutorato in conformità con il Regolamento di Ateneo per il Tutorato e a quanto deliberato dal Consiglio di Facoltà.

Art. 12 – Valutazione dell'attività didattica

1. Il CCL attua forme di valutazione della qualità delle attività didattiche, ai sensi dell'articolo 18 del RDA.
2. Per tale valutazione il CCL si avvale delle eventuali iniziative di Facoltà e/o di Ateneo, e può attivarne di proprie.

Art. 13 – Valutazione del carico didattico

1. Il CCL attua iniziative finalizzate alla valutazione della coerenza tra i CFU assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati. Il CCL si avvale di Commissioni didattiche paritetiche per la valutazione e il monitoraggio del carico di lavoro richiesto agli studenti al fine di garantire la corrispondenza tra i CFU attribuiti alle diverse attività formative ed il carico di lavoro effettivo.

TITOLO III NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 14 - Modifiche al Regolamento

1. Le modifiche al presente Regolamento sono proposte dal Presidente del CCL o da almeno un terzo dei membri del Consiglio. Tali modifiche dovranno essere sottoposte all'approvazione del Consiglio di Facoltà.
2. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al RDA o al RDF o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento si applica a tutti gli studenti immatricolati al Corso di studio ed ha validità almeno per i tre anni successivi all'entrata in vigore, e comunque sino all'emanazione del successivo regolamento. Nell'anno di prima applicazione, il presente Regolamento si estende a tutti gli iscritti nell'anno accademico di entrata in vigore, indipendentemente dall'anno di immatricolazione. Eventuali problematiche interpretative o applicative derivanti

dalla successione dei Regolamenti nel tempo saranno oggetto di specifico esame da parte del CCL.

Allegato 1
Allegato 2